

Verbale Assemblea straordinaria per modifica Statuto – 19.07.2012

Il 19 luglio 2012, alle ore 16.00 presso la sede dell'A.I.P.M. sita in Misilmeri (PA), Baglio Dante Alighieri – cortile Grimaldi, 10 si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Accademia convocata per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Modifiche allo Statuto sociale;
2. Approvazione del testo integrale dello Statuto nella sua redazione aggiornata;
3. Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Accademia, Alfredo Guido, il quale chiama alle funzioni di Segretario la Prof.ssa Angela Fileccia.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che l'Assemblea stessa è regolarmente costituita ed atta a deliberare a norma di Statuto.

Il Presidente illustra le motivazioni delle proposte di modifica dello Statuto sociale che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. In particolare evidenzia che il nuovo Statuto, con le modifiche proposte, prevede principalmente:

- la distinzione dei Soci in individuali, collettivi e onorari;
- la tutela degli interessi dei Soci da parte dell'Accademia;
- la costituzione delle Sezioni dell'Accademia con tutti i loro Organi;
- la costituzione degli Organi Nazionali dell'Accademia.

Aperta la discussione, i Soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e si dichiarano totalmente favorevoli alla proposta di modifica statutaria. Al termine l'Assemblea, con voto unanime, delibera di apportare le modifiche statutarie proposte ed approva, sempre con voto unanime e dopo che ne è stata data lettura integrale, il nuovo Statuto sociale aggiornato.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e relativo allegato (Statuto) che ne forma parte integrante.

Non essendovi altro da deliberare, l'Assemblea viene sciolta, previa approvazione del presente verbale, alle ore 18.00.

Il Presidente
(Alfredo Guido)

Il Segretario
(Angela Fileccia)

Alfredo Guido

Angela Fileccia

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO
UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 2 - Spett.le di Misilmeri



OP. TRIBUTARIO

Cons. Dir. Palizzotti

* firma su delega del Direttore Provinciale
Dra. Croce Di Marco





STATUTO DELLA

A.I.P.M.

Accademia Italiana per la Promozione della Matematica

Finalità e strutture

- Art. 1** È costituita l'Associazione ONLUS denominata: "Accademia Italiana per la Promozione della Matematica" con acronimo "A.I.P.M." (in seguito denominata semplicemente "Accademia").
- Art. 2** La sede dell'Accademia è fissata dal Consiglio Direttivo Nazionale in carica e, in ogni caso, permanentemente in provincia di Palermo.
- Art. 3** L'Accademia non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. Essa non discrimina in base al sesso, alla religione, all'ideologia politica, alla razza, alle condizioni socio-economiche, alla nazionalità o all'appartenenza etnica e si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo non lucrativo di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per effetto del decreto legislativo n. 460 del 04.12.1997.
- Art. 4** Finalità dell'Accademia è lo sviluppo, fra i suoi Soci, fra gli allievi di scuole pubbliche o private, fra insegnanti e cittadini della società civile, della promozione umana attraverso attività di ricerca o ludiche finalizzate allo studio e alla crescita delle competenze personali in matematica o, più genericamente, in campo scientifico, con un'attenzione particolare all'integrazione delle differenti abilità e delle categorie "a rischio".
- Art. 5** L'Accademia potrà proporre concorsi fra studenti delle scuole di ogni ordine e grado atti a valorizzare le eccellenze in matematica e in discipline ad essa collegate e sviluppare negli studenti tali competenze.
L'Accademia potrà proporre attività di studio sotto forma di seminari, corsi e convegni per migliorare le competenze didattiche degli insegnanti di matematica delle scuole di ogni ordine e grado.
L'Accademia potrà, inoltre, svolgere tutte le altre attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi didattici, culturali, informativi, feste, manifestazioni, tornei, giochi.
Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituzioni scolastiche, istituti bancari e di credito anche su basi passive.
L'Accademia potrà curare la pubblicazione di libri, riviste, materiali didattici, atti di convegni e quant'altro può essere utile per perseguire le sue finalità, sia in formato cartaceo che digitale.
È fatto divieto all'Accademia di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle ONLUS, ad eccezione di quelle direttamente connesse, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.
L'Accademia potrà collaborare con altre associazioni affini che perseguano obiettivi analoghi, sia in ambito nazionale che internazionale.
- Art. 6** Le attività dell'Accademia possono svolgersi ovunque nel mondo.

I Soci

Art. 7

I Soci si distinguono in Soci individuali, Soci collettivi e Soci onorari.

Possono essere Soci individuali dell'Accademia tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.

Possono essere Soci collettivi le scuole, gli istituti, le società e, in generale, gli Enti che condividano le finalità e i principi ispiratori dell'Accademia. I Soci collettivi sono rappresentati, in seno all'Accademia, dal proprio rappresentante legale o da persona da esso delegata e non partecipano alla votazione per le cariche dell'Accademia.

Possono essere Soci onorari personalità illustri nel campo della Matematica e, più in generale, nel campo scientifico, persone che si siano particolarmente distinte nella storia dell'Accademia, per averne favorito lo sviluppo, la crescita e la conoscenza; persone che, in ogni caso, il Consiglio Direttivo Nazionale riconosce come tali. I Soci onorari possono partecipare a tutte le riunioni dell'Accademia senza diritto di voto. I Soci onorari possono esentarsi dal versamento della quota associativa annua.

Art. 8

L'ammissione all'Accademia è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale su richiesta dell'aspirante Socio. I Consigli Direttivi delle varie Sezioni sono delegati ad accogliere le domande d'iscrizione, indirizzate al Presidente Nazionale. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato. L'elenco dei Soci, individuali o collettivi, completo di tutti dati, dovrà essere inviato annualmente al Consiglio Direttivo Nazionale.

I Soci, individuali e collettivi, sono tenuti a pagare una quota associativa annua fissata ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale. I due terzi della quota associativa resta alla Sezione cui appartiene il Socio, un terzo viene inviato al Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 9

Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I Soci individuali che hanno compiuto 16 anni di età esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i Soci individuali minori di 16 anni di età votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

Art. 10

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Accademia e di corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.

Art. 11

L'Accademia tutela l'interesse dei Soci.

Art. 12

La qualità di Socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità e morte. Il Socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Accademia. La morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo della Sezione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, dopo aver ascoltato il Socio interessato. Contro i provvedimenti suddetti il Socio può presentare ricorso al Consiglio Nazionale dei Soci Fondatori. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 13

La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Accademia.

Art. 14

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Organi dell'Accademia

Art. 15 Gli Organi dell'Accademia sono: le Sezioni, l'Assemblea dei Soci della Sezione, il Consiglio dei Soci Fondatori della Sezione, il Consiglio Direttivo della Sezione, il Presidente della Sezione, il Consiglio Direttivo Nazionale, il Consiglio Nazionale dei Soci Fondatori e il Presidente Nazionale.

Le Sezioni

Art. 16 Una Sezione è costituita da almeno 5 Soci operanti o abitanti nella stessa provincia, che costituiscono il Consiglio dei Soci Fondatori di quella Sezione. La Sezione è retta da un Consiglio Direttivo formato da un Presidente, un Vicepresidente, da un Segretario, da un Tesoriere e, al massimo, da cinque consiglieri. Il Consiglio Direttivo viene eletto dai Soci individuali e dura in carica quattro anni. L'elezione del Consiglio Direttivo è regolato dal presente Statuto. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione, purché le sue decisioni non siano in contrasto con le norme dello Statuto dell'Accademia, ed è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio dei Soci Fondatori o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci della Sezione, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

L'Assemblea dei Soci della Sezione, il Consiglio Direttivo della Sezione e il Presidente della Sezione.

Art. 17 La convocazione dell'Assemblea dei Soci della Sezione deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero di fax o messaggio di posta elettronica e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative o sul sito web dell'Accademia, se attivato. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 18 Possono intervenire all'Assemblea dei Soci della Sezione, con diritto di voto, tutti i Soci della Sezione, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Non sono ammesse deleghe. A ciascun Socio spetta un solo voto.

Art. 19 L'Assemblea ordinaria dei Soci della Sezione in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 20 L'Assemblea ordinaria dei Soci della Sezione approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo. L'Assemblea ordinaria dei Soci individuali della Sezione elegge il Consiglio Direttivo della Sezione con elezioni che si tengono ogni 4 anni, fissandone il numero dei componenti, che non potranno essere meno di tre e più di otto, oltre al Presidente; elegge i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo della Sezione, eventualmente dimissionari, qualora non vi siano liste di candidati non eletti da esaurire, delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo. Nella prima riunione del Consiglio Direttivo della Sezione, esso elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; la carica di Tesoriere può essere associata ad una delle altre cariche, tranne a quella di Presidente.

Il Consiglio Direttivo della Sezione e il Presidente della Sezione hanno gli stessi poteri del Consiglio Direttivo Nazionale e del Presidente Nazionale, limitatamente alla gestione ordinaria e



straordinaria della Sezione.

- Art. 21** Per favorire la partecipazione del massimo numero di Soci alle delibere assembleari, sia ordinarie sia straordinarie, è previsto che queste possono essere assunte anche in forma non collegiale mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto con posta ordinaria o elettronica e personalmente da ogni avente diritto al voto. In tale caso nella convocazione dovrà essere chiarito specificamente che la delibera si terrà in forma non collegiale e ad ogni avente diritto al voto dovrà essere consegnato l'elenco delle deliberazioni che si intende assumere con possibilità di fornire o negare il consenso alle medesime. I quorum costitutivi e deliberativi per l'assunzione delle delibere ordinarie e straordinarie in forma non collegiale sono i medesimi previsti rispettivamente per le assemblee collegiali ordinarie e straordinarie.

Il Consiglio dei Soci Fondatori della Sezione

- Art. 22** Il Consiglio dei Soci Fondatori della Sezione è l'organo propositivo dei candidati al Consiglio Direttivo della Sezione. Esso approva a maggioranza la candidatura dei Soci a componente del Consiglio Direttivo. Il Consiglio dei Soci Fondatori è costituito da tutti i Soci che hanno fondato la Sezione e da altri Soci accolti con delibera all'unanimità dai Soci Fondatori presenti alle riunioni del Consiglio stesso. Esso si riunisce quando necessario su convocazione del Socio fondatore più anziano o del Presidente della Sezione. Una volta accolti nel Consiglio dei Soci Fondatori i Soci della Sezione ne fanno parte per sempre ovvero fino a quando non decadano dallo status di Soci dell'Accademia secondo le modalità previste per la decadenza dei Soci di cui all'art. 12. Il Consiglio dei Soci Fondatori della Sezione può emettere decreti o provvedimenti solo se autorizzato dal Consiglio Nazionale dei Soci Fondatori.

Il Coordinatore Regionale

- Art. 23** Se in una Regione esistono più sezioni, per organizzare e coordinare il lavoro, il Presidente Nazionale, sentito il Consiglio Direttivo Nazionale, nomina il Coordinatore Regionale che ha funzioni di solo coordinamento delle attività delle Sezioni di quella Regione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale e il Presidente Nazionale.

- Art. 24** Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Accademia ed è eletto per referendum ogni 4 anni, secondo le seguenti modalità: il Consiglio Nazionale dei Soci Fondatori, su segnalazioni delle Sezioni e/o dei Soci, prepara una lista di candidati per il Consiglio Direttivo Nazionale. Le singole Sezioni, con votazione a schede segrete dei propri Soci, esprimono le loro preferenze e le comunicano al Consiglio Direttivo Nazionale uscente, che provvederà a nominare i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale. Le elezioni del Consiglio Direttivo Nazionale avranno luogo nel mese di Novembre e il nuovo Consiglio entrerà in carica il primo gennaio successivo. Esso è composto da un minimo di tre membri a un massimo di nove membri. Esso elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. La carica di Tesoriere potrà essere associata ad un'altra carica tranne che a quella di Presidente. Al Presidente Nazionale, che ha la rappresentanza legale dell'Accademia, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo Nazionale.
- Art. 25** Il Consiglio Direttivo Nazionale è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Accademia.
Al Consiglio Direttivo Nazionale competono in particolare:

1. Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Accademia;
2. Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Accademia;
3. Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Accademia;
4. La redazione annuale e la presentazione alle Sezioni, entro il mese di Aprile di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente unitamente al bilancio preventivo dell'anno successivo;
5. La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale convegni, seminari, congressi, ...);
6. La determinazione delle quote sociali;
7. La facoltà di nominare, tra i Soci esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
8. Le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione del Consiglio Nazionale dei Soci Fondatori congiuntamente col Consiglio Direttivo Nazionale stesso;
9. La delibera sull'ammissione di nuovi Soci;
10. La facoltà di stabilire sedi decentrate dell'Accademia sia sul territorio nazionale sia in ambito comunitario che estero secondo le norme e i principi che saranno determinati con apposito regolamento;
11. Ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi;
12. Il Consiglio vota le proprie deliberazioni a maggioranza semplice dei presenti. Per i voti su questioni gestionali o amministrative e sulle scelte decisionali si vota con votazione palese, per votazioni sulle persone e sulle cariche, quando vi sia più di un candidato, si vota per scrutinio segreto. In caso di parità prevale il voto del presidente per le votazioni a scrutinio palese, mentre per le votazioni a scrutinio segreto il Presidente attribuirà la carica ad uno dei candidati ex aequo che hanno ottenuto i maggiori voti.

Art. 26 Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo ritenga necessario.

Le riunioni sono indette con invito scritto o con e-mail contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è validamente riunito quando è presente il 50% più uno dei suoi componenti.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

Art. 27 Il Presidente Nazionale ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Accademia. Egli presiede il Consiglio Direttivo Nazionale e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo stesso e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Egli detiene, inoltre, insieme con il Tesoriere, la firma sui conti correnti bancari e postali dell'Accademia, con pari facoltà di agire anche individualmente su prelievi e depositi.



Art. 28 Il Vicepresidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Qualora venga deliberata la contemporanea elezione di più Vicepresidenti, uno di essi deve essere indicato come "Vicario".

Art. 29 Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, di conservare i contratti, gli ordinativi e le fatture.

Art. 30 Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Accademia redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di contrattazione delle forniture e di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili e il controllo periodico dell'amministrazione delle Sezioni. Egli detiene la cassa.

Egli detiene inoltre, insieme con il Presidente, la firma sui conti correnti bancari e postali dell'Accademia, con pari facoltà di agire anche individualmente su prelievi e depositi.

Art. 31 La funzione di Tesoriere può essere conferita anche ad un membro del Consiglio Direttivo avente un'altra carica, tranne che al Presidente. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo saranno assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Vice Presidente Vicario. Il membro del Consiglio con funzione anche di Tesoriere, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Vice Presidente Vicario.

Art. 32 Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente Vicario o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà convocare il Consiglio Nazionale dei Soci Fondatori e indire nuove elezioni del Consiglio Direttivo stesso entro trenta giorni e curare l'ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Nazionale dei Soci Fondatori

Art. 33 Il Consiglio Nazionale dei Soci Fondatori è costituito da tutti i Soci che hanno fondato l'Accademia e da altri Soci accolti con delibera, all'unanimità, dai Soci Fondatori presenti alle riunioni del Consiglio stesso.

Il Consiglio Nazionale dei Soci Fondatori si riunisce, oltre che nei casi previsti dal presente Statuto, anche quando se ne ravvede la necessità su convocazione del Socio Fondatore più anziano o del Presidente Nazionale.

Il Presidente Nazionale è un membro di diritto del Consiglio Nazionale dei Soci Fondatori.

I Soci Fondatori fanno parte del Consiglio Nazionale dei Soci Fondatori per sempre o fino a quando non decadono dallo status di Soci dell'Accademia secondo le modalità previste dall'art. 12 del presente Statuto.

Il Consiglio Nazionale dei Soci Fondatori autorizza l'emissione di decreti o provvedimenti emessi dai Consigli dei Soci Fondatori delle varie Sezioni.

Il Consiglio Nazionale dei Soci Fondatori è l'organo propositivo dei candidati al Consiglio Diret-



tivo Nazionale. Esso approva la candidatura dei Soci a componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Nazionale dei Soci Fondatori e il Consiglio Direttivo Nazionale, in apposita riunione congiunta, hanno il potere di modificare il presente Statuto e di sciogliere e liquidare le varie sezioni.

Il patrimonio e l'esercizio finanziario

Art. 34 Il patrimonio dell'Accademia è costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai Soci, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Accademia o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

Art. 35 Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i Soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.